

COMUNE DI GUARDISTALLO

VARIANTE NORMATIVA PER LE ZONE AGRICOLE DEL REGOLEMENTO URBANISTICO VIGENTE.

APPROVAZIONE ai sensi dell'art.19 della L.R. n. 65/2014.

Relazione del Responsabile del procedimento ai sensi de4l comma 3 dell'art. 18 della L.R. n. 65/2014.

Premesso che:

- è stato approvato dalla Regione Toscana il nuovo Regolamento 63/r del 25/08/2016 per le aree rurali, entrato in vigore dal 15 settembre.
- Con l'approvazione e la pubblicazione del Regolamento regionale 63/r , va definitivamente in pensione il precedente Regolamento 5/r del 2007 e diventano operative tutte le modifiche introdotte dalla L.R. 65 del 2014 e dalla successiva L.R. 43/2016
- Il Regolamento rende concrete le semplificazioni introdotte dalla nuova legislazione per la realizzazione di manufatti agricoli, con il duplice risultato di agevolare lo sviluppo agricolo e contrastare il consumo di suolo.
- La nuova disciplina rende operativa la piena distinzione tra manufatti agricoli ed edifici rurali (annessi e abitazioni); I manufatti potranno essere realizzati attraverso procedure semplificate, che vanno dalla comunicazione alla SCIA per i manufatti leggeri temporanei; occorrerà invece il permesso a costruire, ma senza programma aziendale di miglioramento, in caso di strutture non temporanee, che potranno essere mantenute fino a quando svolgeranno la loro funzione agricola, mentre il Programma aziendale di miglioramento resta obbligatorio solo per gli edifici rurali (annessi e abitazioni), che andranno a costituire nuovi volumi permanenti.
- il regolamento 63/r consente la possibilità di utilizzare immobili extra-agricoli per finalità agricole, attraverso una procedura di semplice comunicazione al Comune
- Vengono confermate le norme che consentono ai Comuni di disciplinare la realizzazione di annessi da parte di aziende che non hanno i requisiti per la presentazione del programma aziendale, e dei manufatti per le attività amatoriali ed il ricovero di piccoli animali, nonché la possibilità di effettuare cambio d'suo per edifici realizzati prima del 15/04/2007.
- a seguito dell'approvazione del Regolamento, occorre che i Comuni adeguino in tempi rapidi gli strumenti della pianificazione territoriale ai principi ed alle disposizioni della nuova Legge e del Regolamento, come indicato anche da varie Associazioni di categoria.

Considerato che:

- Il comune di Guardistallo è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.07 del 23/04/2008 e di variante al P.S. approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 31.03.2014.
- Il Regolamento Urbanistico vigente è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.06 del 31.03.2014.
- L'Amministrazione Comunale intende avviare una variante al Regolamento Urbanistico vigente al fine di ottimizzare la disciplina del territorio agricolo e di renderla conforme alla nuova legge regionale 65/2014 e successivo DPGR n.63/R del 25/08/2016. La variante che si intende avviare è solo di carattere normativo e quindi non saranno modificate le tavole grafiche.
- L'esigenza di avviare la variante in oggetto nasce dall'esigenza di aggiornare, perfezionare e adeguare al Capo III (Disposizioni sul territorio rurale) della L.R.65/2014 .
- Il Regolamento Urbanistico è stato approvato precedentemente all'entrata in vigore della L.R.65/2014 e del DPGR n.63/R del 25/08/2016 e mentre per gli ambiti urbani per i quali

non si ravvisano difficoltà interpretative delle norme, nel territorio rurale si rende necessario prevedere l'uniformazione alla nuova normativa.

- L'Amministrazione Comunale inoltre intende modificare alcune disposizioni specifiche relative ai cambi d'uso degli annessi agricoli, alle modalità degli annessi agricoli aziendali e amatoriali sulla base delle nuove norme regionali.

Con la determinazione della UCMP n. 246 del 29.12.2014, come integrata dalla determinazione del Responsabile Area Tecnica di questo Comune n. 20 del 26/09/2016, si affidava all'Arch. Giovanni Parlanti l'incarico per la redazione della variante in questione;

Per la predisposizione della Variante normativa al Regolamento Urbanistico, anche in relazione all'art.17 della L.R. 65/2014, comma 3 lettera a), sono stati individuati i seguenti obiettivi:

Ob.1-Aggiornamento generale dell'apparato normativo del Titolo IV – Capo I “Disposizioni relative al Sottosistema funzionale ambientale-zone territoriali omogenee E” del R.U. vigente , in particolare adeguamento al Capo III (Disposizioni sul territorio rurale) della L.R.65/2014;

Ob.2-Aggiornamento e modifica della disciplina relativa alle zone agricole, in relazione all'ampliamento dei fabbricati e alla realizzazione di annessi di carattere aziendale ed amatoriale;

Ob.3-Aggiornamento e modifica della disciplina relativa ai cambi d'uso degli annessi agricoli, prevedendo la possibilità di conversione verso l'uso esclusivo della residenza, in conformità all'art.83 della L.R.65/2014, inserendo specifiche e dettagliate disposizioni mirate alla riqualificazione ambientale e paesaggistica;

Ob.4-Inserire specifiche misure a sostegno delle Aziende Agricole, finalizzate ad integrare la produzione con attività correlate che potranno rivolgersi anche l'offerta turistica. La finalità dovrebbe essere quelle di incentivare la nascita di nuove attività e conseguentemente ridurre la presenza di fondi incolti;

Per l'entità della Variante in oggetto, si è ritenuto di attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della L.R. 10/2010.

A tale scopo è stata redatta dall'Arch. Parlanti la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità alla VAS della variante in questione;

La Commissione per il Paesaggio del Comune di Guardistallo nominata con delibera di GC n. 42 del 12.09.2016, individuata come Autorità competente in materia di VAS ai sensi della LRT 10/2010 come modificata dalla LRT 6/2012, con verbale in data 21/11/2016 a espresso in proprio parere con il quale si esclude dalla procedura VAS la variante in questione;

C la propria deliberazione di GC n. _52_ del 21/11/2016, sulla base del provvedimento di esclusione della variante in questione dalla procedura VAS emesso dalla Autorità competente in data 21/11/2016, si esclude dalla procedura di VAS la variante stessa.

La procedura di variante, non necessita l'attivazione del procedimento di cui all'art.25 della L.R.65/2014, in quanto in questa fase non sono previsti ipotesi di trasformazione al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato rientranti nelle casistiche previste dall'articolo sopradetto.

Sulla base di quanto sopra, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della LRT 65/2014, con la deliberazione di GC n.-53- del 21/11/2016 è stato approvato l'avvio del procedimento per la variante in questione ed il Documento Preliminare, redatto dall'Arch. Parlanti ai sensi dell'art.17 della L.R.65/2014 finalizzato a illustrare e esporre gli intenti dell'Amministrazione Comunale per variare la normativa del R.U. vigente per le zone agricole anche in adeguamento alla L.R.65/2014 e il DPGR n.63/R del 25/08/2016.

Il documento suddetto costituisce atto di Avvio del Procedimento, ai sensi dell'art. 17 della L.R.65/2014, per la redazione della Variante al Regolamento Urbanistico vigente del Comune di

Guardistallo al fine di modificare e aggiornare esclusivamente la normativa per le zone agricole, ed esso contiene:

- a. la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25 della stessa Legge, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
- b. il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
- c. l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
- d. l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;
- e. il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
- f. l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).

Considerata l'entità della variante, non si prevedono effetti territoriali e paesaggistici significativi tali da modificare il quadro attuale. Si ritiene inoltre che la procedura di variante, non necessiti l'attivazione del procedimento di cui all'art.25 della L.R.65/2014, in quanto in questa fase non sono previsti ipotesi di trasformazione al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato rientranti nelle casistiche previste dall'articolo sopradetto.

Rientrando la Variante in oggetto nelle disposizioni transitorie della L.R.65/2014 ed in particolare nell'art.222, non sarà necessaria l'individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.224, in quanto trattasi di variante esclusivamente normativa la quale non avrà nessuna incidenza sul perimetro della stesso.

In riferimento all'art.17 della L.R.65/2014, comma 3 lettera b), si specifica che il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale come già evidenziato nei paragrafi precedenti, è approfondito ed esauriente, oltre che recente (2008) e modificato ed aggiornato nel 2014. Si può intendere quindi che esso costituisca anche una ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R.65/2014.

Si sottolinea inoltre, al fine di avvalorare quanto sopradetto, che dall'entrata in vigore del Regolamento Urbanistico, non sono stati attuati gli interventi previsti con Piano Attuativo e l'attività edilizia sul territorio è risultata molto blanda, in linea con l'andamento provinciale. Quindi il Quadro Conoscitivo formato a seguito della redazione delle contestuali varianti al P.S. ed del R.U., è da intendersi ancora attuale.

Considerata l'entità della variante non si prevedono aggiornamenti o ulteriori studi di supporto geologico, ma è stato provveduto ad effettuare il deposito all'Ufficio del Genio civile di Pisa delle schede occorrenti.

Il documento di Avvio del Procedimento, redatto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, è stata trasmesso via PEC in data 23/11/2016 agli enti e degli organismi pubblici, indicati nel documento stesso ai quali si richiedeva un contributo finalizzato alla redazione della variante, nel

rispetto del principio del mantenimento di una "governance territoriale" quale modello di relazioni costruttive tra i vari soggetti pubblici competenti in materia urbanistica.

Il termine previsto per la trasmissione di contributi è stato indicato in 20 giorni.

A seguito della suddetta richiesta è pervenuto in data 02/12/2016 prot 87213 un contributo da parte della Provincia di Pisa che è stato inoltrato al Progettista.

In data 13/12/2016 l'arch. Giovanni Parlanti, incaricato della redazione della variante in questione ha consegnato la documentazione consistente in :

- Relazione tecnica nella quale sono evidenziati e certificati in particolare:
 - a) i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
 - b) ove si tratti di uno strumento di pianificazione urbanistica comunale, i profili di coerenza interna con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
 - c) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
 - d) ove si tratti di uno strumento di pianificazione comunale, il rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4;
 - e) il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 84;
 - f) il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 130.
- Norme tecniche di attuazione di variante;
- Norme tecniche di attuazione di variante sovrapposte a quelle del vigente RU;

Nella redazione gli elaborati della variante il progettista ha tenuto conto, nei limiti dovuti, delle indicazioni pervenute dalla Provincia di Pisa

Per la variante in questione è stato provveduto ad effettuare il deposito delle SCHEDE delle indagini geologiche presso la struttura regionale competente, ai sensi del regolamento approvato con D.P.G.R. 25-10-2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche, con validità confermata ai sensi degli artt. 104 e 245 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65) e che le stesse sono state registrate al n. 95 in data 15.12.2016.

Con decreto del Sindaco n. 12 del 10.10.2016 è stata nominata la Dott.ssa Roberta Gigoni garante della comunicazione e della partecipazione ai fini della partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento;

Il Responsabile del Procedimento della variante, è individuato nel sottoscritto Geom. Fabrizio Sacchini, Responsabile Area Tecnica del Comune di Guardistallo, ai sensi dell'art. 18 della L.R.T. 65/2014;

Con la deliberazione di CC n. 42 in data 19.12.2016 è stata adottata la variante in questione e gli elaborati predisposti dall'Arch. Giovanni Parlanti come sopra indicati;

La presente variante non prevede nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato e pertanto non risulta necessaria l'attivazione del procedimento di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014 (Conferenza di copianificazione);

La presente variante non comporta la reiterazione delle aree di trasformazione e di espansione e delle previsioni pubbliche costituenti vincoli preordinati all'esproprio non oggetto di modifica e pertanto i termini di efficacia di tali previsioni non vengono variati;

Dato atto che:

- in data 11.01.2017 l'avviso di adozione della Variante al Regolamento Urbanistico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 parte II, e contestualmente è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale;
- il provvedimento adottato corredato di tutti gli elaborati è stato trasmesso alla Provincia di Pisa ed alla Regione Toscana con nota Prot. n. 4956 del 30.12.2016;
- la relativa documentazione è stata resa disponibile sul sito internet del Comune, ed è stata depositata presso l'ufficio Tecnico comunale, dove è stato possibile consultare gli elaborati ed avere le informazioni tecniche;
- la cittadinanza è stata informata, tramite notizia pubblicata sul sito internet dell'Ente e avvisi affissi sul territorio comunale, sui tempi e sulle modalità di presentazione delle osservazioni;
- sono stati organizzati due incontri con la cittadinanza e le Aziende agricole del territorio;
- nei termini di 60 giorni dalla data di pubblicazione sono pervenute n° 5 osservazioni ed 1 contributo alla variante per le zone agricole del Regolamento Urbanistico indicate nell'allegato controdeduzioni alla presente proposta;

Con con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 29.03.2017 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni e preso atto degli elaborati modificati a seguito delle osservazioni accolte;

Considerato che la presente variante è soggetta alla procedura di adeguamento al Piano Paesaggistico, come previsto dall'art. 21 della Disciplina di Piano del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico;

Visto l'accordo ai sensi dell'art. 31 c. 1 della L.R. n. 65/2014 e ai sensi dell'art. 21 c. 3 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione, sottoscritto il 16 Dicembre 2016;

Stabilito che alla variante in oggetto si applica la procedura di adeguamento, come precisato dall'art. 4 c. 3 lett. f) del citato accordo tra MiBACT e Regione Toscana, in data 30.06.2017 si è svolta la conferenza di servizi alla presenza di :

Oggetto: Comune di Guardistallo (PI) - Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), per l'esame della "Variante normativa per le zone agricole del Regolamento Urbanistico vigente" del Comune di Guardistallo.

Prima seduta del 30.06.2017

Il giorno 30/06/2017, negli Uffici della Regione Toscana, Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Via di Novoli, 26, Firenze, sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti, convocati con nota della Regione Toscana del 1 giugno 2017, prot. n. 284478:

per la **Regione Toscana**, Ing. Aldo Ianniello, Direttore Urbanistica e Politiche Abitative, Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con funzioni di Presidente; Arch. Paola Gatti, Funzionario referente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio;

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, ancorché risulti regolarmente convocata, è assente;

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

per il **Comune di Guardistallo**: Sig. Sandro Ceccarelli, Sindaco; il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Geom. Fabrizio Sacchini; il progettista, Arch. Giovanni Parlanti.

Dal verbale della conferenza si evince:

La Conferenza apre i lavori alle ore 10:00.

La Conferenza, vista la documentazione in atti, visti i contenuti del contributo sull'atto adottato, presentato dalla Regione Toscana, a norma dell'art. 53, comma 1 della L.R. n. 65/2014, con nota in data 13/03/2016, prot. n. 134607, predisposto a cura del Settore Pianificazione del Territorio, evidenzia:

- la necessità di integrare l'Art. 27 "Disciplina per i nuovi edifici rurali" delle N.T.A. del R.U., specificando che gli interventi ricadenti in area a vincolo paesaggistico, devono rispettare le prescrizioni riguardanti detti Beni, con particolare riferimento all'Art. 7.3, lettere a, c, f, e all'Art. 8.3 lettere a, c, f, h, dell'Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR;
- la necessità di integrare l'Art. 29 "Sussistema funzionale ambientale delle aree boscate e della vegetazione di ripa" delle N.T.A. del R.U., specificando che gli interventi ricadenti in tale area di vincolo paesaggistico devono rispettare le prescrizioni riguardanti detti Beni, con particolare riferimento all'Art. 12.3 dell'Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR;
- la necessità di integrare l'Art. 30 "Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente", specificando che gli interventi ricadenti in area a vincolo paesaggistico devono rispettare le prescrizioni riguardanti detti Beni, di cui all'Elaborato 8B Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR;
- in riferimento all'Art. 30.2. delle N.T.A., la necessità di integrare tale norma, riguardante l'ampliamento degli edifici che presentano "*elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.)*", che corrispondono, secondo quanto si legge nella Relazione Generale, "ad edifici caratterizzati da elementi costruttivi e decorativi che per caratteristiche costruttive, tipologiche ed insediative sono da tutelare e preservare...", riportando anche in tale articolo quanto già specificato all'art. 17, comma 6 delle N.T.A.: "*Purché compatibili con le esigenze di tutela degli elementi da conservare*".

Conclusioni

La Conferenza, vista la documentazione in atti, vista l'istruttoria condotta, ritiene che, per la natura stessa della Variante oggetto di valutazione, di carattere normativo e parziale, gli interventi dalla stessa previsti, la cui adeguatezza non è valutabile in sede della presente Conferenza, dovranno garantire la compatibilità con il contesto paesaggistico, da valutarsi nell'ambito dello specifico provvedimento autorizzativo vincolante, previsto dal D.Lgs. n. 42/2014 per gli interventi da realizzarsi in aree interessate da Beni paesaggistici, nelle more della conformazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, precisando che l'espressione della presente Conferenza fa riferimento alle sole norme variate e non all'adeguatezza delle norme nel loro complesso.

Tuttavia, a seguito dell'istruttoria condotta, risulta comunque necessario che le N.T.A. della Variante vengano modificate nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, stabilite anche sulla base dei contenuti del contributo presentato dalla Regione.

La Conferenza precisa che, per concludere il procedimento di cui all'Art. 21 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, la Regione, i competenti organi del MiBACT e la Provincia di Pisa, restano in attesa dell'inoltro della Deliberazione di C.C. di approvazione definitiva della Variante completa dei relativi allegati, ai fini della convocazione di una nuova seduta della Conferenza Paesaggistica.

Con riferimento a questo specifico aspetto, il Sig. Sindaco del Comune di Guardistallo comunica l'intenzione di sottoporre la pratica al competente Consiglio Comunale in una seduta da tenersi nel prossimo mese di Luglio.

Alla luce di tale circostanza, la Conferenza stabilisce, fin da ora, la data del 12 Settembre 2017 per tenere la Seduta conclusiva della Conferenza Paesaggistica, ovviamente, alla condizione che gli elaborati necessari vengano tempestivamente inviati a cura del Comune a tutte le Amministrazioni interessate.

Il Presidente ricorda che è comunque opportuno acquisire, prima dell'approvazione della Variante, un contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, delegata con nota del Segretariato regionale del MiBACT del 12/06/2017, prot. n. 6319.

Sulla base delle indicazioni della conferenza sopra riportate, è stata predisposta la documentazione tecnica dall'Arch. Parlanti acquisita in data 24/07/2017 con prot. n. 3144, modificata a seguito delle indicazioni contenute nel citato verbale della Conferenza paesaggistica che risulta essere:

- Norme tecniche di attuazione di variante MODIFICATE;
- Norme tecniche di attuazione di variante sovrapposte a quelle del vigente RU;

Rispetto a quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 29.03.2016, risultano modificati i seguenti elaborati:

- Norme tecniche di attuazione di variante;
- Norme tecniche di attuazione di variante sovrapposte a quelle del vigente RU;

Rispetto a quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 29.03.2017 risultano invariati i seguenti elaborati:

relazione tecnica;

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presente variante e prima della pubblicazione sul BURT del relativo avviso, il competente Ufficio comunale dovrà trasmettere gli elaborati approvati al Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana ed alla competente Soprintendenza, al fine di portare a conclusione il procedimento di cui all'art. 21 del PIT-PPR e di dare efficacia giuridica alla Variante al RU, per lo svolgimento della conferenza di servizi già programmata per il mese di settembre 2017.

Sulla base di quanto sopra ed in funzione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18 della LR 65/2014, il sottoscritto SACCHINI Geom. Fabrizio, in qualità di responsabile del procedimento ha verificato che la presente VARIANTE AL RU PER LE ZONE AGRICOLE è stata redatta nel rispetto della LR 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti di cui all'articolo 8 e dando piena attuazione all'art. 21 del PIT-PPR.

A tale scopo ha predisposto la presente relazione sulla attività fin qui svolta che, unitamente al rapporto del Garante dell'informazione, costituisce allegato all'atto di adozione della variante in questione.

Guardistallo lì' _24/07/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SACCHINI Geom. Fabrizio